



L'organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro

Prof. Roberta Nunin

Professoressa associata di Diritto del lavoro nell'Università di Trieste

L'organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro: le fonti

- Art. 39 Cost.
- Art. 14 St. lav. (l. n. 300/70)
- Art. 19 Statuto dei lavoratori (l. n. 300/70): regola per la prima volta il diritto dei lav. a costituire proprie rappresentanze nei luoghi di lavoro
- In precedenza: esperienza delle Commissioni interne (regolate nel dopoguerra da Accordi interconfederali)
- 1968/69: esperienza dei c.d. «delegati» (poi, tra il '70 e il '72, «consigli di fabbrica» (unitari- patto federativo tra le Confederazioni sind.), con poteri di contrattazione nei luoghi di lavoro.



Art. 14 St. lav.

► *Diritto di associazione e di attività sindacale:*

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA). Art. 19 st. lav.


- Norma modificata nel tempo a seguito di referendum (1995).
- Più intervento della Corte Cost., da ultimo con una sentenza additiva del 2013.
- Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite **ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva**, nell'ambito di qualunque associazione sindacale (anche aziendale), purché firmataria di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva.
- Soglia per l'applicazione della norma

Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA). Art. 19 st. lav. (II)

- Con una sentenza additiva del 2013 (n. 231) la Corte Cost. ha dichiarato l'illegittimità cost. dell'art. 19 St. Lav. «nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche **nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti** quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda»
- Rilievo del caso FIOM // FIAT

Le rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

- La disciplina legale dell'art. 19 «convive» con una disciplina contrattuale, che ha dato vita ad una diversa forma di rappresentanza sindacale
- Protocollo 1993; Accordo interconfederale 1993; Accordo interconfederale 2014 (T.U. sulla rappresentanza)
- Previsione di una struttura di rappresentanza aziendale unica (la R.S.U., rappr. sind. unitaria), a composizione mista, inizialmente in parte elettiva (2/3 dei comp., eletti a suffragio universale), in parte associativa (1/3 eletto designato dalle associazioni sindacali)
- Nel 2013 è stata soppressa la riserva del terzo: quindi composizione totalmente elettiva
- I componenti della RSU durano in carica 3 anni
- Rilievo della c.d. «clausola di salvaguardia»
- RSU come «canale unico» di rappresentanza dei lavoratori: non è una «somma» di diverse RSA.
- Favore delle parti sociali verso la costituzione delle RSU, ma non si prevede che le RSA non possano più essere costituite.



Grazie per l'attenzione!

